

STATUTO

APIL – ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELL'ILLUMINAZIONE

ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

Approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026

Il presente Statuto, in versione aggiornata, sostituisce integralmente il precedente ed è stato approvato dall'Assemblea Generale nella seduta del 16 giugno 2026.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

L'Associazione è denominata «Associazione Professionisti dell'Illuminazione», abbreviata «APIL», ed è iscritta nell'Elenco delle professioni non organizzate in ordini o collegi tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

L'Associazione ha sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 65, presso FederlegnoArredo.

In conformità all'art. 5, comma 2, lett. c), della Legge 4/2013, l'Associazione è presente sul territorio nazionale in almeno tre Regioni, attraverso sedi o referenti i cui recapiti sono pubblicati sul sito web associativo.

L'Associazione può aderire, aggregarsi o collaborare con organizzazioni nazionali o internazionali che perseguano finalità coerenti con i suoi fini istituzionali.

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere variata con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 2 – Oggetto e attività professionali

L'Associazione ha per oggetto la rappresentanza, la valorizzazione e la qualificazione della professione di progettista illuminotecnico, denominato anche della luce (lighting designer), consistente nell'attività volta alla prestazione di servizi e opere abitualmente e prevalentemente esercitata mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 4/2013.

La progettazione illuminotecnica è da intendersi quale attività professionale autonoma e multidisciplinare, quale compendio tra arte, scienza, tecnica e cultura del progetto, finalizzata alla definizione della luce artificiale e naturale negli ambienti e negli spazi destinati all'uomo, in ambito interno ed esterno, pubblico e privato.

Il progettista illuminotecnico opera attraverso attività di analisi, studio, consulenza, ideazione, progettazione, sviluppo, coordinamento, verifica e controllo delle soluzioni illuminotecniche e degli effetti luminosi, nei diversi livelli di approfondimento progettuale e nei differenti ambiti applicativi dell'illuminazione.

L'attività del progettista illuminotecnico comprende gli aspetti qualitativi, percettivi, estetici, funzionali, tecnici, normativi, energetici, ambientali e culturali della luce e non si esaurisce nelle sole verifiche tecniche o prestazionali degli impianti di illuminazione.

La professione di progettista della luce si sostanzia nelle seguenti attività:

- a) progettazione illuminotecnica di spazi interni ed esterni, pubblici e privati, mediante l'elaborazione di concept, studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi e progetti sviluppati a diversi livelli di approfondimento, relativi all'illuminazione artificiale e naturale;
- b) analisi e studio delle esigenze illuminotecniche in funzione della

Mario Pizzelli

Diana Agnese Caschi

destinazione d'uso degli spazi, delle necessità funzionali, della percezione visiva, del comfort visivo, del benessere delle persone, della sostenibilità ambientale e del contenimento dell'inquinamento luminoso;

c) consulenza specialistica in materia di illuminazione a supporto di progettisti, imprese, enti pubblici e privati;

d) direzione artistica e supervisione dei progetti di illuminazione durante le fasi di realizzazione e installazione, comprese le attività di verifica in opera, messa a punto, collaudo e messa in servizio;

e) attività di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della luce e delle tecnologie illuminotecniche;

f) elaborazione di studi di illuminazione urbana, piani della luce, analisi dell'impatto luminoso e valutazioni di sostenibilità energetica e ambientale;

g) attività formativa, didattica e divulgativa in materia di progettazione della luce e uso consapevole dell'illuminazione.

Sono espressamente escluse dall'oggetto dell'Associazione:

a) le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, quali le progettazioni che comportino calcoli strutturali, impiantistici elettrici complessi, verifiche di sicurezza degli impianti o altre attività riservate a ingegneri, architetti o periti industriali iscritti nei rispettivi albi, salvo che il lighting designer sia anche iscritto ai relativi albi e operi nei limiti delle rispettive competenze;

b) le professioni sanitarie e le relative attività tipiche o riservate;

c) le attività e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Ove il progettista della luce non sia iscritto ai relativi albi professionali, deve avvalersi della collaborazione di professionisti abilitati per gli aspetti tecnico-impiantistici riservati per legge.

Articolo 3 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apolitica e indipendente. È costituita su base volontaria, senza vincoli di rappresentanza esclusiva, e opera con lo scopo di valorizzare le competenze dei propri associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche e tutelare gli utenti, nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

L'Associazione promuove inoltre la diffusione della cultura della luce e della qualità illuminotecnica attraverso attività di studio, ricerca, formazione, aggiornamento professionale, divulgazione, rappresentanza istituzionale e collaborazione con enti, associazioni, università, organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Nello, specifico, persegue le seguenti finalità, in conformità all'art. 2, comma 1, della Legge 4/2013:

a) dare piena riconoscibilità alla libera professione nel campo della progettazione della luce, a livello nazionale e internazionale;

b) valorizzare le competenze degli associati attraverso la promozione della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale continuo e obbligatorio;

c) garantire il rispetto delle regole deontologiche da parte degli associati mediante l'adozione e l'applicazione del Codice Deontologico e di Condotta;

d) agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, attraverso la trasparenza degli standard qualitativi e l'attivazione di garanzie a tutela dell'utenza;

e) diffondere il concetto che la luce deve essere progettata nell'indipendenza delle scelte e per rispondere a un'esigenza di migliore qualità del vivere, tenendo conto della conservazione, della biodiversità e della sostenibilità ambientale;

f) promuovere e qualificare l'attività professionale rappresentata attraverso iniziative culturali, convegni, pubblicazioni, eventi formativi, partecipazione a fiere e congressi, collaborazioni con enti, associazioni e aziende del settore;

g) divulgare le informazioni e le conoscenze connesse all'attività professionale della progettazione della luce;

h) rappresentare le istanze comuni degli associati presso le sedi politiche e istituzionali, nazionali e internazionali;

i) favorire lo scambio di informazioni e la discussione dei problemi di interesse fra gli associati;

j) sostenere i giovani professionisti nel loro percorso di crescita professionale;

k) tutelare gli interessi professionali degli associati nel rispetto della normativa sulla concorrenza.

L'Associazione può collaborare e partecipare ai processi di elaborazione, aggiornamento e sviluppo di norme tecniche, criteri, linee guida e standard relativi all'attività rappresentata, anche attraverso il confronto con istituzioni, enti pubblici, organismi di normazione e tavoli tecnici nazionali e internazionali.

Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro

L'Associazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli introiti dell'Associazione derivanti dalle quote associative e da altre attività sono destinati esclusivamente al conseguimento degli scopi statuari e alla copertura dei costi necessari per l'espletamento dei servizi coerenti con le finalità associative.

È consentita la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o comunque coerenti con le finalità dell'Associazione.

Articolo 5 – Adozione di regolamenti e codici

L'Associazione adotta:

a) il Regolamento Professionale, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che disciplina le procedure interne, le modalità operative, i criteri di ammissione, permanenza e recesso dei soci, le procedure di aggiornamento professionale, il sistema sanzionatorio e ogni altro aspetto organizzativo e funzionale non regolato dal presente Statuto;

b) il Codice Deontologico e di Condotta, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, che definisce il comportamento dei professionisti iscritti e i principi deontologici nell'esercizio dell'attività professionale;

c) il Codice Etico Confindustria e la Carta dei valori Confindustria, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative.

Il Regolamento Professionale e il Codice Deontologico e di Condotta, adottati con atti separati, costituiscono parte integrante del presente Statuto e sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

Mario Falleri

Diana Agnese Falleri

TITOLO II – ASSOCIATI

Articolo 6 – Categorie di associati

Possono associarsi ad APIL coloro i quali, per curriculum professionale, per attività accademica, per ricerche svolte, per pubblicazioni scientifiche prodotte o per il particolare corso di studi seguito, offrono sufficienti garanzie di professionalità nell'ambito in cui l'Associazione persegue il proprio scopo.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

a) **Soci Professionisti** – professionisti con esperienza documentata nella progettazione della luce che possiedono i requisiti di cui all'art. 7;

b) **Soci Professionisti Under 40** – professionisti con esperienza documentata nella progettazione della luce, di età inferiore ai 40 anni, che possiedono i requisiti di cui all'art. 7;

c) **Soci Professionisti Collaboratori alla Progettazione** – professionisti che collaborano ai progetti di illuminazione senza titolarità degli stessi, quali freelance o dipendenti di studi o società professionali, che possiedono i requisiti di cui all'art. 7;

d) **Sostenitori** – persone fisiche che, pur non esercitando la professione di lighting designer, sono interessate a promuovere la cultura della luce, quali ricercatori, giornalisti, fotografi, accademici, divulgatori tecnici e culturali;

e) **Sostenitori Tecnici** – persone fisiche che operano nella filiera tecnica e produttiva della luce, inclusi progettisti e tecnici, dipendenti o freelance, che svolgono la propria attività all'interno di realtà commerciali o produttive del settore illuminotecnico;

f) **Studenti** - persone iscritte a percorsi di istruzione o formazione attinente agli ambiti di interesse dell'Associazione.

g) **Soci Onorari** – personalità cui il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo in riconoscimento di particolari meriti professionali o del contributo significativo alla vita associativa o alla diffusione della cultura della luce.

Hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale ed elettorato attivo e passivo esclusivamente i Soci Professionisti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, regolarmente iscritti da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

I Soci di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 2 partecipano alla vita associativa senza diritto di voto né eleggibilità alle cariche sociali.

L'associato Studente perde tale qualifica al termine del percorso di studio e potrà accedere ad altra categoria prevista dallo Statuto, ove ne abbia i requisiti. Il titolo di Socio Onorario ha valore esclusivamente onorifico. I Soci Onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche istituzionali e non rientrano nella categoria dei Soci Professionisti.

I Soci Professionisti di cui alle lettere a) b, c) esercitano la professione, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 4/2013, in forma individuale, associativa, societaria, come lavoratore dipendente o come freelance all'interno di uno studio o struttura professionale, anche senza titolarità dei progetti.

Articolo 7 – Requisiti per l'ammissione quali Soci Professionisti

Per l'ammissione alle categorie di Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), sono richiesti i seguenti requisiti alternativi:

a) possesso di un titolo di studio universitario o post-universitario (laurea triennale, magistrale, master, dottorato) in discipline attinenti alla progettazione della luce, quali a titolo esemplificativo: disegno industriale, architettura, ingegneria, urbanistica, architettura del paesaggio;

b) possesso di laurea in discipline diverse da quelle di cui alla lettera a), ma conseguimento di un master in progettazione della luce presso enti formativi riconosciuti, e esperienza continuativa nel campo della progettazione della luce di almeno tre anni comprovata mediante curriculum, portfolio progetti, referenze professionali;

c) possesso di diploma terziario extra-universitario in discipline attinenti alla luce o all'architettura, e esperienza di lavoro continuativa nel campo della progettazione della luce di almeno cinque anni comprovata mediante curriculum, portfolio progetti, referenze professionali;

d) comprovata idoneità: in deroga ai requisiti di cui alle lettere precedenti, possono essere ammessi quali Soci Professionisti coloro che, pur non possedendo i titoli di studio sopra indicati, mostrino comprovata idoneità in base a pluriennale esperienza professionale qualificata nel settore, portfolio di progetti significativi, pubblicazioni scientifiche o divulgative, riconoscimenti professionali nazionali o internazionali, attività didattica o di ricerca nel campo della luce.

Per l'ammissione alla categoria di Soci Professionisti Under 40 si richiedono i requisiti di cui al comma 1, con il requisito aggiuntivo di avere età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda.

Oltre ai requisiti di cui al comma 1, per l'ammissione a Socio Professionista è necessario:

a) non avere riportato condanne penali definitive per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione o che siano comunque incompatibili con l'esercizio dell'attività professionale;

b) impegnarsi a rispettare il presente Statuto, il Regolamento Professionale, il Codice Deontologico e di Condotta e tutte le deliberazioni degli organi sociali;

c) impegnarsi a seguire percorsi di formazione continua e aggiornamento professionale permanente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e verificate dalla Commissione tecnico-scientifica.

La procedura di ammissione, la documentazione richiesta e i criteri di valutazione sono disciplinati dal Regolamento Professionale.

Articolo 8 – Diritti degli associati

Tutti gli associati hanno diritto a:

a) partecipare all'Assemblea secondo le modalità previste dal presente Statuto;

b) usufruire dei servizi offerti dall'Associazione, ivi compresi formazione, aggiornamento, consulenza, networking professionale;

c) accedere agli atti e ai documenti dell'Associazione, nel rispetto delle norme sulla privacy;

d) essere informati sull'attività dell'Associazione;

e) presentare proposte e iniziative agli organi sociali.

I Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), hanno inoltre diritto a:

a) partecipare all'Assemblea con diritto di voto (elettorato attivo);

b) essere eletti negli organi sociali (elettorato passivo);

c) utilizzare il riferimento all'iscrizione all'Associazione quale attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Statuto, dal Regolamento Professionale e dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Doveri degli associati

Tutti gli associati sono tenuti a:

Mario Falla

Giuseppe Casoli
Diana

- a) rispettare il presente Statuto, il Regolamento Professionale, il Codice Deontologico e di Condotta e tutte le deliberazioni degli organi sociali;
- b) pagare puntualmente la quota associativa annuale e ogni altro contributo deliberato dall'Assemblea;
- c) tenere una condotta personale e professionale conforme ai principi etici e deontologici dell'Associazione.

I Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), sono inoltre tenuti a:

- a) seguire percorsi di formazione e aggiornamento professionale continuo e permanente secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e verificate dalla Commissione tecnico-scientifica;
- b) consentire le verifiche della Commissione tecnico-scientifica sull'effettivo assolvimento degli obblighi di aggiornamento;
- c) svolgere l'attività professionale nel rispetto dei principi di autonomia, indipendenza, competenza, diligenza, correttezza, buona fede, trasparenza, lealtà e tutela dell'utente;
- d) segnalare al Consiglio Direttivo o all'Organo Disciplinare Indipendente eventuali condotte non deontologiche di altri associati.

Il mantenimento dei requisiti di aggiornamento professionale costituisce condizione per la permanenza nella categoria di Socio Professionista e per il rilascio e la conservazione dell'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

Articolo 10 – Quote associative

Gli associati versano quote annuali stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. L'importo della quota può essere differenziato per categorie di associati.

Le quote associative non sono trasferibili, eccetto per causa di morte, e non possono in alcun modo essere restituite, salvo quanto previsto dalla legge. La quota è destinata al conseguimento degli scopi statutari.

L'adesione all'Associazione ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno. Qualora l'adesione avvenga in corso d'anno, la stessa decorre dalla data di ammissione fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

L'ammontare delle quote per ciascuna categoria e le modalità di versamento sono pubblicati sul sito web associativo e disciplinati dal Regolamento Professionale.

Articolo 11 – Recesso, esclusione e decadenza

Il rapporto associativo cessa per:

- a) Recesso volontario: la comunicazione di recesso deve essere trasmessa al Consiglio Direttivo tramite posta elettronica o PEC almeno tre mesi prima del termine di ciascun esercizio finanziario. Il recesso ha effetto dalla fine dell'anno sociale in corso se comunicato almeno tre mesi prima, altrimenti dalla fine dell'anno sociale successivo.
- b) Esclusione: il socio può essere escluso nei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti di cui all'art. 7;
 - b) gravi o ripetute violazioni del presente Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) comportamenti che rechino danno all'Associazione, agli associati o all'immagine della categoria;
 - e) condanna penale definitiva con reati incompatibili con l'esercizio della

professione;

f) violazione grave o reiterata dell'obbligo di formazione continua permanente accertata dalla Commissione Tecnico-Scientifica

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'Organo Disciplinare Indipendente, con provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'interessato, che deve essere convocato almeno quindici giorni prima con l'indicazione dei fatti contestati.

Avverso la delibera di esclusione il socio può presentare ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea decide in via definitiva con le maggioranze previste per le deliberazioni straordinarie.

Il provvedimento di esclusione non dà diritto alcuno al rimborso del contributo associativo. Chi è stato escluso o recede dall'Associazione resta tenuto al pagamento del contributo per l'anno solare in corso.

c) Decadenza per mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Presidente Onorario;
- f) la Segreteria Generale;
- g) l'Organo Disciplinare Indipendente;
- h) la Commissione tecnico-scientifica.

Le cariche associative non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo può deliberare che le spese sostenute da chi è incaricato di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

CAPO I – ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 13 – Composizione e competenze

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea Generale tutti gli associati, ma solo i Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge, con cadenza triennale, i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) elegge il Presidente dell'Associazione tra i componenti del Consiglio Direttivo
- c) elegge i componenti dell'Organo Disciplinare Indipendente;
- d) approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo;
- e) approva il programma annuale delle attività;
- f) delibera l'ammontare delle quote associative;
- g) determina gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione;
- h) approva gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo;
- i) delibera sui ricorsi avverso provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione;

Marco Fecellera

Bianca Agnese Cecchi

j) delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto e non riservato all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

- a) modifiche del presente Statuto;
- b) approvazione e modifiche del Regolamento Professionale e del Codice Deontologico e di Condotta;
- c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio;
- d) fusione con altre associazioni;
- e) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 14 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- a) almeno una volta all'anno, entro [TERMINE] dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- b) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- c) quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato a mezzo PEC o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a otto giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono essere trattati solo gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 15 – Quorum e deliberazioni

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal Presidente Onorario.

Ciascun Socio Professionista avente diritto di voto dispone di un voto. Ciascun Socio Professionista può farsi rappresentare da un altro Socio Professionista mediante delega scritta, fino a un massimo di cinque deleghe.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei Soci Professionisti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati, senza tener conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, delle schede bianche.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con

la presenza o rappresentanza di almeno due terzi dei Soci Professionisti aventi diritto di voto. In seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno. Le modifiche dello Statuto, del Regolamento Professionale e del Codice Deontologico e di Condotta sono deliberate con il voto favorevole di oltre la metà dei Soci Professionisti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Per la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta lo scrutinio segreto. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea viene redatto verbale scritto, firmato dal Presidente e dal Segretario, conservato presso la sede dell'Associazione e consultabile dai soci.

CAPO II – CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 – Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c).

Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente e il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi (36 mesi), sono rieleggibili e restano in carica in prorogatio sino all'elezione del nuovo Consiglio.

Nella prima riunione successiva alla nomina, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Vicepresidente e il Tesoriere.

I componenti del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni senza giustificato motivo decadono dalla carica.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Esso:

- a) attua le deliberazioni dell'Assemblea e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- b) delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- c) designa il Segretario Generale e il Tesoriere anche fra persone estranee al Consiglio;
- d) predispone i regolamenti e le norme applicative da sottoporre all'Assemblea;
- e) predispone il bilancio consuntivo e preventivo e il programma annuale;
- f) delibera sugli investimenti patrimoniali e sull'accettazione di lasciti, donazioni e contribuzioni;
- g) determina le modalità di aggiornamento professionale e di verifica dell'assolvimento degli obblighi formativi;
- h) istituisce la Commissione tecnico-scientifica e ne nomina i componenti;
- i) delibera sull'istituzione di sedi secondarie e articolazioni territoriali;
- j) stipula contratti e convenzioni;
- k) attiva e supervisiona lo Sportello di riferimento per il cittadino consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo;
- l) approva il modello di Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi, nel rispetto dell'art. 7 della Legge 4/2013 e delle Linee Guida MIMIT;
- m) cura i rapporti con enti pubblici, istituzioni e altre associazioni professionali;
- n) nomina commissioni tematiche e operative per l'organizzazione e miglior realizzazione dei fini statutari;
- o) ha, in generale, l'amministrazione ordinaria e straordinaria

Monsieur

Diana Agnese Tasselli

dell'Associazione

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente almeno una volta l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno quattro componenti.

L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Consigliere e al Presidente Onorario mediante Posta Elettronica Certificata mediante posta elettronica, ove sia stato autorizzato l'utilizzo di tale mezzo, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri. Ciascun membro ha diritto a un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto dei principi di collegialità.

Le deliberazioni sono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

CAPO III – PRESIDENTE

Articolo 19 – Nomina e competenze

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c). Dura in carica un triennio e può essere rieletto solo per un ulteriore triennio consecutivo.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- c) firma gli atti e i contratti dell'Associazione;
- d) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
- e) vigila sul regolare funzionamento dell'Associazione;
- f) coordina l'attività degli organi sociali;
- g) cura i rapporti istituzionali dell'Associazione e la rappresenta presso enti, federazioni, associazioni e organismi nazionali e internazionali, nel rispetto delle deliberazioni degli organi associativi.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

CAPO IV – VICEPRESIDENTE, PRESIDENTE ONORARIO E SEGRETERIA GENERALE

Articolo 20 – Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti nella prima riunione successiva alla nomina. Affianca il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 21 – Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può conferire al Presidente uscente il titolo di Presidente Onorario quale riconoscimento del contributo apportato all'Associazione. Il Presidente Onorario svolge funzioni consultive e di continuità istituzionale, senza poteri gestionali né diritto al voto negli organi deliberativi. Il Presidente Onorario, ove nominato, rimane in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Segreteria Generale

Lo svolgimento della normale attività dell'Associazione è demandato alla Segreteria Generale, coordinata dal Segretario Generale, designato dal Consiglio Direttivo anche fra persone estranee al Consiglio.

Il Segretario Generale opera sotto la guida del Consiglio Direttivo.

Alla Segreteria Generale competono tutte le mansioni organizzative e amministrative, comprese le relazioni con gli associati e i terzi, la tenuta del registro dei soci, la gestione delle comunicazioni, l'organizzazione delle attività associative.

CAPO V – ORGANO DISCIPLINARE INDIPENDENTE

Articolo 23 – Composizione e nomina

L'Associazione istituisce un Organo Disciplinare Indipendente (ODI), con il compito di vigilare sul rispetto dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta e delle norme associative da parte dei soci, in conformità all'art. 2, comma 3, della Legge 4/2013 e all'art. 27-bis, comma 1, del Codice del Consumo.

L'ODI è composto da tre a cinque membri, nominati dall'Assemblea, scelti tra persone che non ricoprano cariche esecutive nell'Associazione durante il loro mandato e che possiedano adeguata esperienza professionale, giuridica o deontologica.

I membri restano in carica tre anni e possono essere rinnovati solo dopo un intervallo di almeno un mandato. La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente e Presidente Onorario.

L'ODI elegge al proprio interno un Presidente e agisce con piena autonomia e indipendenza dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Articolo 24 – Competenze

L'ODI:

- a) vigila sull'osservanza dello Statuto, del Regolamento Professionale e del Codice Deontologico e di Condotta;
- b) istruisce i procedimenti disciplinari a carico degli associati;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Professionale;
- d) esamina i reclami degli utenti pervenuti tramite lo Sportello;
- e) propone al Consiglio Direttivo l'esclusione degli associati nei casi di violazioni gravi o reiterate.

Il procedimento disciplinare, le sanzioni e i rimedi sono disciplinati dal Regolamento Professionale.

CAPO VI – COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Articolo 25 – Composizione e nomina

L'Associazione si dota di una Commissione tecnico-scientifica (CTS), con funzioni di indirizzo, sviluppo e verifica delle attività formative e dell'aggiornamento professionale dei Soci Professionisti, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. d), della Legge 4/2013.

La CTS è composta da un numero di membri compreso tra cinque e nove, nominati dal Consiglio Direttivo tra soggetti di comprovata competenza tecnica e scientifica nelle materie attinenti alla progettazione della luce, all'illuminotecnica, all'architettura, all'ingegneria, al design e alle discipline affini. Almeno due terzi dei componenti devono essere Soci Professionisti APIL.

I componenti durano in carica tre anni, sono rinnovabili ed eleggono al proprio interno un Coordinatore. La carica di componente della CTS è incompatibile con quella di componente dell'ODI.

Articolo 26 – Competenze

La CTS:

- a) definisce i programmi di formazione continua e aggiornamento

Marco Bellucci

Giuseppe Tasselli

Bianca

- professionale dei Soci Professionisti;
- b) definisce il sistema di crediti formativi professionali (CFP);
 - c) soprintende all'organizzazione di corsi, convegni, seminari e altre attività formative;
 - d) verifica l'effettivo assolvimento degli obblighi formativi;
 - e) valuta l'idoneità dei percorsi formativi svolti presso enti esterni;
 - f) rilascia attestati di partecipazione delle attività formative organizzate dall'Associazione;
 - g) segnala all'ODI i casi di violazione grave o reiterata dell'obbligo di formazione continua.

Le modalità operative della CTS, i criteri di determinazione dei crediti formativi e le procedure di verifica sono definiti dal Regolamento Professionale.

L'obbligo di formazione continua costituisce condizione per il mantenimento della qualifica di Socio Professionista e per il rilascio e la conservazione dell'Attestazione.

TITOLO IV – CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA

Articolo 27 – Adozione e contenuti

L'Associazione adotta un Codice Deontologico e di Condotta, ai sensi dell'art. 27-bis del Codice del Consumo, che definisce il comportamento degli associati nell'esercizio dell'attività professionale.

Il Codice è approvato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, sentita la CTS per gli aspetti di competenza, ed è pubblicato sul sito web in lingua italiana.

Il Codice disciplina in particolare: i principi deontologici fondamentali, i doveri verso utenti, committenti, colleghi e Associazione, le norme in materia di pubblicità e comunicazione professionale, la gestione dei conflitti di interesse, la tutela dei dati personali e della riservatezza, gli obblighi informativi verso l'utenza, le incompatibilità, le sanzioni disciplinari graduate. Ogni associato è tenuto al rispetto del Codice. La violazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata secondo quanto previsto dal Regolamento Professionale.

Dell'esistenza del Codice, dei suoi contenuti e della propria adesione, gli associati devono preventivamente informare i consumatori, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del Codice del Consumo.

TITOLO V – ATTESTAZIONE DI QUALITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 28 – Contenuto e limiti dell'Attestazione

L'Associazione può rilasciare ai propri Soci Professionisti, in conformità agli artt. 7 e 8 della Legge 4/2013, un'Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati.

L'Attestazione è rilasciata dal Consiglio Direttivo ai Soci Professionisti di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), in regola con tutti i doveri di cui all'art. 9 e con l'aggiornamento professionale verificato dalla CTS.

L'Attestazione attesta esclusivamente:

- a) la regolare iscrizione del professionista all'Associazione;
- b) i requisiti necessari alla partecipazione all'Associazione;
- c) gli standard qualitativi e di qualificazione professionale richiesti per l'iscrizione;
- d) le garanzie fornite dall'Associazione all'utenza, tra cui l'attivazione dello

Sportello per il cittadino consumatore;

e) l'eventuale possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale;

f) l'eventuale possesso di certificazione di conformità a norma tecnica UNI rilasciata da organismo accreditato ACCREDIA.

Limiti dell'Attestazione:

a) non può essere assimilata ad accreditamento o riconoscimento professionale, né a qualifica professionale o certificazione delle competenze ai sensi del D.Lgs. 13/2013;

b) non costituisce certificazione di qualità della professione;

c) ha natura volontaria e non obbligatoria e non costituisce titolo abilitativo, riconoscimento legale o accreditamento della professione rappresentata;

d) non costituisce qualificazione superiore rispetto a quella del Socio Professionista che non la possiede

Il modello di Attestazione è approvato dal Consiglio Direttivo in conformità al fac-simile pubblicato sul sito MIMIT e pubblicato sul sito web associativo.

Articolo 29 – Validità, rinnovo e revoca

L'Attestazione ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione, ai sensi dell'art. 8 della Legge 4/2013, ed è rinnovata in fase di rinnovo annuale dell'iscrizione, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti e dell'assolvimento degli obblighi formativi. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa.

L'Attestazione decade automaticamente in caso di recesso, esclusione o sospensione dalla categoria di Socio Professionista.

Il Consiglio Direttivo può revocare l'Attestazione in caso di accertata violazione degli standard qualitativi dichiarati o di violazioni del Codice Deontologico, su segnalazione dell'ODI.

Il professionista iscritto all'associazione professionale e che ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'Associazione.

Le modalità procedurali per il rilascio, il mantenimento e il rinnovo sono disciplinate dal Regolamento Professionale.

TITOLO VI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

Articolo 30 – Sito web e obblighi informativi

L'Associazione mantiene un sito web istituzionale costantemente aggiornato, sul quale pubblica in modo chiaro, completo, veritiero e facilmente accessibile gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 4/2013.

Il sito web contiene almeno:

a) atto costitutivo e statuto, con estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate o con atto pubblico;

b) Regolamento Professionale;

c) precisa identificazione delle attività professionali esercitate dagli iscritti, con specifica indicazione delle attività escluse;

d) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali, con organigramma;

e) requisiti per la partecipazione all'Associazione per ciascuna categoria, con indicazione dei titoli di studio, dell'obbligo di aggiornamento professionale e della quota associativa;

f) Codice Deontologico e di Condotta, con indicazione delle sanzioni e

Mario Pellerin

Pianca Agnese Garofoli

dell'ODI preposto;

g) elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con indicazione della data dell'ultimo aggiornamento;

h) sedi dell'Associazione sul territorio nazionale in almeno tre Regioni, o in alternativa Comune di residenza, nome, cognome, e-mail e recapito telefonico di referenti persone fisiche affiliate;

i) composizione e funzioni della CTS;

j) Sportello per il cittadino consumatore con indicazione dei recapiti e delle modalità di accesso;

k) modello di Attestazione;

l) garanzie attivate a tutela dell'utenza;

m) eventuale possesso di certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001.

Le informazioni di cui al comma 2 sono raggiungibili dai menù presenti nella homepage.

L'Associazione non può affermare che l'iscrizione comporti il riconoscimento della professione. Non utilizza termini che evocano funzioni e compiti delle professioni organizzate in ordini e collegi, quali «albo» o «registro professionale», salvo l'uso del termine «registro» accompagnato dall'acronimo APIL per indicare il registro interno degli associati.

Articolo 31 – Sportello per il cittadino consumatore

L'Associazione attiva uno Sportello di riferimento per il cittadino consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 4/2013 e dell'art. 27-ter del Codice del Consumo.

Lo Sportello consente a chiunque di:

a) verificare l'iscrizione e la regolarità della posizione associativa dei Soci Professionisti;

b) ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti dall'Associazione ai propri iscritti;

c) presentare reclami in caso di contenzioso con i singoli professionisti iscritti;

d) ricevere assistenza nell'accesso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, anche ai fini dell'art. 27 del Codice del Consumo.

I recapiti e le modalità operative dello Sportello sono pubblicati sul sito web e disciplinati dal Regolamento Professionale.

TITOLO VII – PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 32 – Entrate e patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) quote associative annuali;

b) contributi volontari, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

c) contributi derivanti da servizi e prestazioni rese nell'ambito delle finalità istituzionali;

d) sponsorizzazioni e contributi da soggetti pubblici o privati;

e) ogni altra entrata compatibile con le finalità associative.

Il patrimonio è impiegato esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali.

Articolo 33 – Esercizio finanziario e bilancio

Il Consiglio Direttivo predispone, con relazione illustrativa, il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, rendiconto economico e relazione illustrativa) e il programma annuale delle attività, sottoponendoli all'Assemblea Generale per l'approvazione.

Il rendiconto consuntivo è messo a disposizione degli associati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Modifiche statutarie

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale straordinaria con le maggioranze di cui all'art. 15.

Le modifiche sono registrate presso l'Agenzia delle Entrate o con atto pubblico e notificate al MIMIT ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco. Sono pubblicate sul sito web con gli estremi della registrazione.

Articolo 35 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Professionisti aventi diritto di voto presenti o rappresentati.

Il patrimonio residuo, dedotti i debiti e le passività, è devoluto, previo parere favorevole dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre organizzazioni non lucrative con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 36 – Regolamento Professionale

Per l'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio Direttivo predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale il Regolamento Professionale, che disciplina in particolare:

- a) le procedure di ammissione e la documentazione richiesta;
- b) le modalità operative degli organi sociali;
- c) il sistema di formazione, i crediti formativi e la verifica dell'aggiornamento;
- d) il procedimento disciplinare e le sanzioni;
- e) le modalità operative dello Sportello per il cittadino consumatore;
- f) le modalità di rilascio, rinnovo e revoca dell'Attestazione;
- g) le quote associative e le modalità di versamento;
- h) ogni altro aspetto organizzativo e funzionale non regolato dal presente Statuto.

Il Regolamento Professionale costituisce parte integrante del presente Statuto ed è pubblicato sul sito web.

Articolo 37 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento Professionale e dal Codice Deontologico e di Condotta, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme di legge vigenti.

Articolo 38 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea Generale e sostituisce ogni precedente versione.

Approvato dall'Assemblea Generale APIL in data 16 giugno 2026

Dianca Agnese Terolli

Marco Bellucci

